



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI
SERBIA, CON ALLEGATO, FATTO A BELGRADO IL 21 MARZO 2023

Art. 11 (Accordo)

Coproduzioni multilaterali 1. Le Autorita' competenti delle Parti possono approvare, di comune accordo, la realizzazione di coproduzioni internazionali tra produttori della Repubblica Italiana e della Repubblica di Serbia e di uno o piu' Paesi con cui una o entrambe le Parti siano firmatarie di un Accordo in materia di coproduzione cinematografica e/o audiovisiva. 2. L'apporto finanziario dei coproduttori non puo' essere inferiore al 10% (dieci per cento) e l'apporto maggioritario non puo' superare il 70% (settanta per cento) del costo totale di realizzazione di ciascuna coproduzione. Se un coproduttore e' costituito da piu' imprese, la quota di partecipazione di ogni singola impresa non puo' essere inferiore al 5% (cinque per cento) del costo totale della coproduzione.

Versione in vigore dal 27 maggio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023
Estremi	Legge 14 maggio 2024, n. 65
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/legge-65-2024/accordo-art-11>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it